

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno, 7 giugno 2024, in Roma,

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin

premesso che

- Le Parti firmatarie del presente Verbale di Accordo confermano la scelta di disciplinare attraverso accordi sindacali la materia del *flexible working* in coerenza con il quadro normativo di riferimento e, in particolare, con quanto previsto all'art 39 del Ccnl 19 dicembre 2019, rinnovato con accordo del 23 novembre 2023;
- Le Parti ritengono che il ricorso al lavoro agile sia un fattore abilitante dello sviluppo della digitalizzazione, del miglioramento della produttività, di valorizzazione delle professionalità, di promozione della sostenibilità sociale, economica e ambientale che favorisce la conciliazione tra tempi di lavoro e la vita personale;
- il lavoro agile promuove una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato diversa dal telelavoro e, pertanto non è soggetto alla relativa disciplina;
- lo svolgimento del lavoro agile non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e ai lavoratori dalla normativa di legge e di contratto, ivi compresi gli accordi di 2° livello, tempo per tempo vigente;
- in coerenza con quanto previsto dal citato art. 39 del CCNL, l'adesione al *flexible working* avviene su base volontaria e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali;

- durante la sua fruizione dovrà essere assicurato il diritto alla disconnessione secondo quanto previsto all'art.44 del Ccnl 19 dicembre 2019, rinnovato con Accordo del 23 novembre 2023;
- è volontà delle Parti continuare ad assicurare il presidio del territorio ed un adeguato livello di servizi alla clientela, anche mediante la rete fisica costituita da filiali e sportelli, in coerenza con l'evoluzione organizzativa dell'Azienda.

si conviene quanto segue,

Art. 1


1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

Art. 2

1. Fermo quanto previsto in materia dalle citate norme del CCNL, rimangono confermati – per quanto compatibili con quanto previsto dal presente Verbale di Accordo – gli Accordi sindacali in materia di *flexible working* del 15 luglio 2015, del 20 dicembre 2018 e del 21 luglio 2020 e il relativo Regolamento già presentato alle Organizzazioni sindacali.
2. Le Parti si impegnano, entro il 31 dicembre 2024, a raccogliere ed armonizzare le norme distribuite nei diversi accordi citati in un testo unico complessivo, nell'ottica di facilitare l'esigibilità di tale modalità di lavoro e con l'intento di favorire, in prospettiva, il progressivo coinvolgimento della restante popolazione aziendale.

Art. 3

1. In coerenza con le politiche di graduale estensione del *flexible working* adottate da BNL, a far tempo dal 1° settembre 2024 si prevede la possibilità per il personale appartenente alla Rete delle Filiali, come individuato al successivo comma 2, di poter svolgere la propria prestazione in *flexible working* per 1 giornata lavorativa a settimana.
2. Il personale che ricopre i ruoli di Direttore di Filiale, Financial & Protection Advisor e Gestore Retail potrà svolgere la prestazione lavorativa in *flexible working* nei limiti suindicati se appartenente a:
 - a) filiali con organico uguale o superiore a 5 dipendenti e ad eventuali succursali alle stesse collegate;



b) filiale con organico di 4 dipendenti e una o più succursali ad essa collegate con un organico di almeno 3 addetti e che – se quest'ultima è collocata in diverso Comune rispetto alla Filiale da cui dipende – si trovi entro un raggio chilometrico coerente con l'applicazione della disciplina contrattuale in tema di missioni a corto raggio.


Ai fini del computo dell'organico delle predette filiali e delle succursali di cui al punto b) che precede viene considerato esclusivamente il personale appartenente alle filiali stesse che ricopre i ruoli di Direttore, Financial & Protection Advisor, Gestore Retail e Gestore Daily Banking.

3. Per quanto concerne i Gestori Business si prevede che gli stessi possano effettuare il *flexible working* per una giornata lavorativa a settimana, al di là di dove sono allocati.
4. Le Parti, nel ribadire l'importanza della formazione e il ruolo fondamentale che la stessa assume ai fini della crescita professionale e della valorizzazione delle persone, confermano che in tali giornate il predetto personale fruirà anche dei corsi di formazione obbligatoria e di quelli la cui fruizione sia stata concordata con il proprio responsabile, con esclusione della formazione prevista in presenza, in coerenza con i contenuti formativi disponibili annualmente per le diverse figure professionali e nel rispetto delle scadenze mese per mese fissate, sul presupposto che la partecipazione alle iniziative formative effettuata in *flexible working* costituisca un valore aggiunto per la persona e per la creazione di valore sostenibile per l'Azienda.
5. Per i Gestori Daily Banking e, più in generale, per il personale appartenente a filiali non riconducibili a quelle di cui al comma 2 della presente norma, rimane confermata la possibilità di svolgere la prestazione in *flexible working* per 1 giorno al mese per la fruizione dei corsi di formazione obbligatoria e di quelli la cui fruizione sia stata concordata con il proprio Responsabile, con esclusione della formazione prevista in presenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Verbale di Accordo del 20 dicembre 2018.

A far tempo dal mese di settembre 2024 viene, invece, superato – e, quindi, non troverà più applicazione dalla predetta data – il limite massimo di 10 giornate annue di *flexible working* per la formazione, previsto dal citato Verbale d'Accordo del 20 dicembre 2018.

Art. 4

Le Parti, anche alla luce di quanto emerso in occasione del confronto che ha condotto alla stipulazione del presente Verbale d'Accordo, confermano l'impegno a monitorare l'andamento dell'iniziativa in occasione



Handwritten signatures in blue ink, including a small number '3' next to one of the signatures.


di uno specifico incontro da tenersi entro il primo trimestre del 2025. Successivamente, il predetto monitoraggio avverrà nell'ambito dell'incontro annuale di cui all'art. 13 del CCNL del 19 dicembre 2019, rinnovato con accordo del 23 novembre 2023.

Art. 5





1. L'Azienda si impegna a monitorare la fruizione del *flexible working* nelle modalità concordate dal presente Verbale di Accordo e ad attivarsi per rimuovere eventuali elementi ostativi all'effettivo svolgimento del *flexible working* nelle predette modalità, ferme naturalmente le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
2. Le Parti si impegnano inoltre a valutare, tempo per tempo, la presenza delle condizioni per una eventuale, ulteriore implementazione dell'iniziativa a favore dei lavoratori della rete delle Filiali ad oggi esclusi dalla stessa, compatibilmente con la prioritaria esigenza di garantire l'apertura al pubblico e l'operatività delle Agenzie, in coerenza con l'evoluzione organizzativa aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.



Le Segreterie degli Organi di Coordinamento della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Fabi  First Cisl  Fisac Cgil  Uilca  Unisin 